



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 3876 del 31/12/2001

Oggetto: Il nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, concernente «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» reca, tra l'altro, la catalogazione dei rifiuti e l'elenco dei rifiuti pericolosi, e in particolare:

- nell'allegato A (previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) istituito con decisione 94/3/CE del 20 dicembre 1993,
- nell'allegato D (previsto dall'art. 7, comma 4) l'elenco dei rifiuti pericolosi istituito con decisione 94/904/CE del 22 dicembre 1994.

La Commissione delle Comunità Europee con la decisione 2000/532/CE, successivamente modificata con le decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, ha sostituito sia la decisione 94/3/CE che istituisce il C.E.R., sia la decisione 94/904/CE che istituisce l'elenco dei rifiuti pericolosi; in particolare, l'art. 2 della decisione 2001/118/CE, che ha integralmente sostituito l'allegato (ossia il C.E.R.) della decisione 2000/532/CE, prevede che «La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002»; inoltre, la decisione 94/3/CE (C.E.R. attualmente in vigore riprodotto nell'allegato A2 al d.lgs. n. 22/1997) e la decisione 94/904/CE (vigente elenco dei rifiuti pericolosi riprodotto nell'allegato D al d.lgs. n. 22/1997) sono abrogate, ai sensi dell'art. 5 della decisione 2000/532/CE, a decorrere da 1° gennaio 2002.

Con il nuovo C.E.R., dunque, vengono introdotti circa 470 nuovi codici e vengono soppressi circa 280 codici originari: i nuovi codici introdotti, peraltro, non sono meramente sostitutivi di quelli soppressi, e alcuni nuovi codici sono solo parziale specificazione di codici già esistenti.

Mod. A - originale

Si deve inoltre evidenziare che con il nuovo C.E.R. viene reintrodotta, ai fini della classificazione dei rifiuti, in non pericolosi e pericolosi, la necessità di eseguire in molti casi il controllo analitico del rifiuto.

L'art. 1, comma 15, della Legge n. 443/2001, cosiddetta "Legge obiettivo", stabilisce che «*I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.*».

La ratio della norma soprariportata è evidentemente quella di introdurre un regime transitorio di salvaguardia delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti in esercizio e quindi di garantire la prosecuzione di tali attività legittimamente in esercizio, pur in presenza di una modifica della codifica che può andare ad incidere sia sulla classificazione del rifiuto (non pericoloso/pericoloso).

Si rammenta che, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono, in funzione del tipo di attività svolta:

- essere autorizzati all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (art. 28);
- essere iscritti all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 30);
- aver effettuato la comunicazione di inizio attività ed essere iscritti nell'apposito registro provinciale (artt. 31, 32 e 33).

Ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le competenze in relazione ai provvedimenti sopra menzionati risultano così suddivise:

- per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio ed alla ricezione delle comunicazioni di inizio attività ed iscrizione nel registro provinciale, la competenza spetta alle Amministrazioni provinciali (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22/1997 e art. 6 della l.r. n. 3/2000),
- per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni degli impianti mobili di smaltimento/recupero, la competenza spetta alla Regione (art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997 e art. 4, comma 1, lett. g), della l.r. n. 3/2000),
- per quanto attiene all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti la competenza spetta alla sezione regionale dell'Albo, istituita presso la Camera di Commercio di Venezia (art. 30 del d.lgs. n. 22/1997).

Ciò posto, è opportuno che la Regione Veneto provveda a definire modalità operative uniformi al fine di dare compiuta attuazione alle decisioni comunitarie sopra citate; ed infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), compete alla Regione «*la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo*». A tale scopo appare opportuno definire un modello standard da utilizzare per la trasmissione delle informazioni richieste.

Poiché ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 3/2000 l'Osservatorio regionale sui rifiuti «*gestisce la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali per l'organizzazione e l'elaborazione della "banca dati*

regionale” anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla verifica di cui all’articolo 2, comma 8», la documentazione di cui ai punti precedenti consentirà anche l’aggiornamento della “banca dati” sulle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti operanti nel Veneto.

L’Assessore Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all’approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO l’Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l’Ambiente, Renato Chisso, il quale, in quanto incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell’articolo 5 della L.R. 30 agosto 1993 n. 42;

VISTA la decisione 2000/532/CE, successivamente modificata con le decisioni 2001/118/CE e 2001/119/CE, che ha sostituito sia la decisione 94/3/CE sia la decisione 94/904/CE;

VISTO il decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*", in G.U. n. 299 del 27.12.2001 - Suppl. Ord. N. 279;

VISTA la legge regionale 21/1/2000, n. 3, e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di approvare il modello, allegato alla presente deliberazione, concernente la definizione dei contenuti relativi all’adempimento di cui all’art. 1, comma 15, della legge di cui trattasi e strumentale all’aggiornamento della “banca dati” sulle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti operanti nel Veneto;

2. di stabilire che la documentazione di cui al punto precedente va inviata, da parte delle imprese che esercitano attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata a seguito della decisione 2000/532/CE, e successive modificazioni, sia in regime ordinario che semplificato, alla Provincia territorialmente competente, salvo che per le imprese che esercitano attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti con impianti mobili che debbono inviare la sopraccitata documentazione alla Regione e per le imprese che esercitano attività di trasporto che debbono inviare tale documentazione alla Sezione regionale dell’Albo;

3. di stabilire che l’invio di tale comunicazione costituisce anche domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge in parola;

4. di stabilire che, ai fini del completamento della “*banca dati*” sulle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti operanti nel Veneto, la documentazione raccolta e completata dalle Province e dalla Regione deve essere inviata all’Osservatorio regionale sui rifiuti;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ambiente, alle Province del Veneto, all’ARPAV, all’Osservatorio regionale sui rifiuti, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla Sezione regionale dell’Albo, al Comando regionale dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.

6. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva di tutti gli allegati, integralmente sul B.U.R.V..

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Masia

IL DIRIGENTE
Ing. Fabio Fior

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l’impegno di L. _____ (€ _____) sul cap. _____

del bilancio di previsione per l’esercizio _____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____
